



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Atto n. 69
 del 02/12/2024**

Oggetto: Legge regionale n. 3 del 09 marzo 2022 art. 3 ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. B) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) - Indirizzi al Responsabile del Servizio per la determinazione dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci e ai componenti della Giunta - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **19:18** in modalità mista presso l'ufficio del Sindaco, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022 con il Sindaco Francesco Usai e il Segretario Comunale Cristina Cuboni presenti nella sede comunale, mentre gli Assessori Sandro Salvatore Deplano e Michela Puddu sono collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

Dato atto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2024/2026, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato dalla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.n.118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.n.118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) degli anni 2024/2026
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12/04/2024 esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Ai Sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021;

Visto il T.U. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 82 commi 1 e 8 che prevede la corresponsione a favore del sindaco nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni di una indennità di funzione, da determinarsi con decreto ministeriale;

Visto il Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Visto l'art. 3 della Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 (Buras n. 11 – Parte prima - data di pubblicazione: 10 marzo 2022) "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna", che testualmente dispone:

1. La Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

- 1) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- 2) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- 3) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 5) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 6) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 7) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 8) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
- 9) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 10) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 1- titolo 1);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/75 del 03 luglio 2024 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 3. Approvazione criteri di riparto e revoca deliberazioni della Giunta regionale n. 18 /74 del 10.6.2022, n. 34/18 del 24.10.2023, n. 43/12 del 7.12.2023.", con la quale sono individuati i criteri di riparto delle risorse a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali;

Visto che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 119/2000 al Vice Sindaco dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, e agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco,

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, la nuova indennità prevista per il Sindaco e per gli assessori di questo ente, in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione, è la seguente:

CARICA RICOPERTA		IMPORTO MASSIMA	INDENNITA'
		Importo base al 01.01.2022 ex art. 3 L.R. n. 3 del 09.03.2022	
100%			
Sindaco	21% di 13.800	2.898,00	
Vicesindaco	15% indennità spettante al Sindaco	434,70	
Assessore	10% indennità spettante al Sindaco	289,80	

Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna";

Considerato che la popolazione del Comune di Ussassai, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, è di 554 abitanti e, pertanto, questo ente ricade nella fascia demografica fino a 1.001 abitanti;

Vista la Determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali n. 4396/42342 del 09/08/2024, "Trasferimenti in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna per l'anno 2023. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3, comma 6" attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna e in particolare per la fascia demografica nella quale rientra il Comune di Ussassai, come segue:

Fascia Demografica	Assessori numero	Contributo max per comune per fascia demografica
--------------------	------------------	--

Fino a 1.000	3	€ 20.108,46
--------------	---	-------------

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/11/2023 con la quale sono state definite le indennità spettanti al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale come riportato nella tabella seguente:

	SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORE
Importo Massimo previsto L.R. 3/2022	Importo totale riconosciuto	15% indennità Vice Sindaco	10% Indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

Dato atto che la determinazione delle indennità effettuata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/11/2023 teneva conto dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 1/2012 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che si esprimeva relativamente alla portata applicativa dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), raffrontato alle normative “medio tempore intervenute”, rilevando come *“in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*;
- deliberazione n. 35/SEZUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie ove si afferma che *“l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012”*;
- parere del 10.05.2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, del Ministero dell'Interno, con il quale, in ordine alla possibilità per gli Enti locali di applicare le maggiorazioni previste dall'articolo 2, c. 1, lett. a), b) e c), del D.M. n. 119/2000 ai nuovi importi delle indennità, si affermava che *“è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all'articolo 2 del citato DM”*;
- deliberazione n. 156/2022/PAR Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna, in merito al quesito circa la necessità di operare la riduzione del 10% sulla misura linda dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, ha ritenuto che *“Il principio generale introdotto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 – per effetto del quale la riduzione delle indennità di funzione nella misura fissa del 10 % si salda in modo permanente alla legislazione vigente - resiste alla rideterminazione del quantum delle indennità per effetto di successivi interventi normativi, costituendo un parametro rigido di carattere strutturale ancorato in modo permanente, in mancanza di espressa previsione che disponga diversamente, al regime ordinamentale che disciplina la materia”*;
- deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10.07.2023 la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, la quale ha disposto che *“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, optionalmente, dal 2022”*.

Considerato che per l'anno 2021, relativamente alle medesime indennità, il comune di Ussassai ha sostenuto una spesa complessiva pari ad € 20.651,87 comprensiva di IRAP, la quale costituisce la spesa storica del Comune di Ussassai;

Dato atto che:

- l'applicazione delle indennità così come determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/11/2023 comporta, annualmente, una spesa complessiva, pari ad € 46.353,71, comprensiva di IRAP;
- parte dell'incremento dell'indennità risulta coperto da risorse poste a carico del bilancio dell'ente non essendo le risorse riconducibili alla spesa storica (€ 20.651,87) ed al contributo regionale (€ 20.108,46) sufficienti a coprire l'intera spesa;

Dato atto che con la Deliberazione n. 73/2024/PAR del 09/07/2024 la Sezione di controllo per la Regione Sardegna si è nuovamente espressa sulla questione stabilendo quanto segue: *“Il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, nel presupposto del carattere novativo della nuova disciplina concernente le indennità degli amministratori degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario - introdotta dall’art. 1, commi 583-586 della L. n. 234/2021 - e della correlativa esclusione del carattere permanente e strutturale della decurtazione del 10% previsto dalla L. n. 266/2005, induce a ritenere che siffatta conclusione vada estesa alla analoga e speculare normativa della Regione Sardegna introdotta con la citata L.R. n. 3 del 2022, ispirata ai medesimi criteri di riformulazione e riparametrazione delle predette indennità”*

Riconosciuto il ruolo attribuito alla Corte dei Conti quale organo di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e di controllo economico finanziario;

Ritenuto opportuno dare applicazione alla normativa richiamata in oggetto in ossequio alla lettura interpretativa fornita dalla delibera n. 73/2024/PAR del 09/07/2024 della Sezione del controllo per la Regione Sardegna;

Considerato doveroso adeguarsi a quanto statuito dalla Corte dei Conti secondo quanto meglio specificato dal giudice contabile e impartire indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda a rideterminare le indennità del Sindaco e dei componenti della Giunta senza applicare la riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, e mantenendo gli importi delle attuali indennità, onde evitare un ulteriore incremento della spesa che graverebbe esclusivamente sul bilancio dell’Ente, così come indicato nella tabella che segue:

	SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORE
Importo Massimo previsto L.R. 3/2022	Importo totale riconosciuto	15% indennità Vice Sindaco	10% Indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

Preso atto che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte;

Dato atto che gli importi saranno ridotti del 50% per i lavoratori dipendenti non in aspettativa;

Dato atto dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti in merito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii. espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e Socio Culturale e della Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti espressi per alzata di mano e per chiamata nominale all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Di disporre l'adeguamento delle indennità di funzione alle previsioni della L.R. 3/2022, ed in ossequio alla lettura interpretativa fornita dalla delibera 73/2024/PAR della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, senza procedere all'aumento dell'importo delle indennità;

Di disporre la conferma, a decorrere dall'esercizio 2024 e fino alla scadenza del mandato, degli importi delle indennità di funzione definiti con la propria delibera n. 50 del 23/11/2023 come da prospetto seguente:

	SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORE
Importo Massimo previsto L.R. 3/2022	Importo totale riconosciuto	15% indennità Vice Sindaco	10% Indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

Di dare atto, altresì, dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

Di disporre che, qualora sopravvengessero ulteriori interpretazioni in merito alle modalità di calcolo delle indennità di funzione di competenza degli amministratori, venga effettuato il necessario conguaglio;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione della presente deliberazione, gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Cuboni Cristina
----------------------------------	--

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 02/12/2024

Il Responsabile del Servizio
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 02/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **02/12/2024** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 02/12/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Cuboni Cristina